

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

Il giorno 9 del mese di marzo dell'anno 2020 in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", si è costituita nel comune di Acri (CS) l'Associazione denominata ***Raggio di Sole ODV***.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in via Paolo Borsellino n. 45 - 87041 Acri (CS).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3 - DISCRIMINAZIONI

L'associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette al suo interno discriminazioni riconducibili a: sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, condizioni sociali, menomazioni fisiche, cognitive, sensoriali.

ART. 4 - CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

L'associazione ispira il suo operato e la sua azione ai principi generali della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e si specifica che:

- 1) per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, cognitive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
- 2) la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
- 3) per discriminazione fondata sulla disabilità si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
- 4) gli utili contributi esistenti e potenziali delle persone con disabilità sono un apporto al benessere delle loro comunità e un supporto alla divulgazione della cultura della diversità;
- 5) la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la piena partecipazione nella società delle persone con disabilità apporterà significativi progressi nello

sviluppo umano, sociale ed economico della società, accrescerà il senso di appartenenza alla comunità e da impulso all'eliminazione della povertà;

- 6) la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto a protezione e assistenza da parte delle istituzioni e, in particolare, i membri della famiglia delle persone con disabilità devono ricevere adeguata protezione e assistenza affinché non subiscano processi di emarginazione e di esclusione sociale a causa della disabilità, come pure, il riconoscimento dei propri diritti e l'esercizio della propria libertà personale.

ART. 5 - ATTIVITA'

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, previste dal comma 1 art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", aventi ad oggetto:

- a) interventi, prestazioni e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 ss. mm. ii., interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ss. mm. ii., interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, ss. mm. ii.;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 ss. mm. ii.;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 ss. mm. ii., nonché, ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché, dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ss. mm. ii.;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- j) l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del "Codice del Terzo Settore", attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 - FINALITA'

L'associazione, richiamandosi alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro nazionale per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ss mm ii; alla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro nazionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ss mm. ii; alla Legge Regionale 5 dicembre 2003 n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328)" ss. mm. ii; alla Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF); alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" ss mm. ii; ai Provvedimenti e Regolamenti Nazionali e Regionali vigenti in materia ss mm. ii; si propone i seguenti obiettivi di ordine generale:

- 1) promuovere il confronto fra i diversi Enti Territoriali con competenze nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, socio-sanitarie, socio-educative, socio-culturali, sportive e del tempo libero affinché si avvii e consolidi la cultura del lavoro a rete e l'approccio multisettoriale degli interventi;
- 2) favorire percorsi di formazione tra i professionisti della Pubblica Amministrazione e i professionisti del Terzo Settore che operano nell'ambito delle politiche socio-assistenziali, socio-sanitarie, socio-educative, socio-culturali, sportive e del tempo libero per dare impulso alla cultura del lavoro a rete, all'approccio multisettoriale degli interventi, alla prassi del management case;
- 3) promuovere la conoscenza e l'applicazione della Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), sia, tra i professionisti della Pubblica Amministrazione, che tra i professionisti del Terzo Settore;
- 4) promuovere e attivare azioni finalizzate al superamento del modello medico degli interventi, all'utilizzo del modello bio-psico-sociale e all'applicazione del modello della qualità di vita, sia, in favore di persone e gruppi vulnerabili, che per la generalità dei cittadini;
- 5) porre in essere azioni per la presa in carico globale delle persona vulnerabili e in situazione di svantaggio temporaneo o permanente affinché i Responsabili dei vari Settori degli Enti Territoriali

competenti per gli interventi predispongano il Progetto Sociale Individuale adottando, nei procedimenti, l'approccio multisettoriale e la prassi del management case;

- 6) promuovere interventi per prevenire situazioni di disagio, contrastare processi di emarginazione, sostenere percorsi di inclusione sociale, sia, a favore di persone e gruppi vulnerabili, che per la generalità dei cittadini;
- 7) attivare azioni concrete sul territorio e nella comunità al fine di favorire condizioni di benessere sociale e migliorare la qualità di vita, sia, delle persone che di gruppi vulnerabili e in situazione di svantaggio temporaneo o permanente, sia della generalità dei cittadini;
- 8) cooperare con i competenti Enti Territoriali alla programmazione, pianificazione e progettazione delle politiche in ambito socio-assistenziali, socio-sanitarie, socio-educative, socio-culturali, sportive e del tempo libero al fine di realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- 9) promuovere azioni a tutela e garanzia del diritto allo studio, all'istruzione e alla formazione delle persone vulnerabili e in situazione di svantaggio temporaneo o permanente;
- 10) promuovere azioni di orientamento esistenziale, scolastico e professionale, di alfabetismo sociale e culturale, di educazione continua e permanente;
- 11) promuovere azioni per garantire alle persone vulnerabili e in situazione di svantaggio temporaneo o permanente la mobilità e l'accessibilità alle strutture del territorio al fine di tutelarne il diritto alla salute, all'istruzione, all'informazione, alla comunicazione, allo sport, la partecipazione alla vita culturale e sociale, la fruizione del tempo libero;
- 12) vigilare sugli Enti Territoriali affinché le risorse assegnate per programmi, piani, servizi e interventi rivolti a persone e gruppi vulnerabili e in situazione di svantaggio temporaneo o permanente vengano impegnate e spese nei tempi dovuti e per le finalità concesse;
- 13) promuovere e sostenere azioni per l'integrazione dei temi della disabilità nelle pertinenti politiche e strategie dello sviluppo sostenibile. In quanto lo sviluppo è sostenibile se coniuga in maniera sostanziale e inscindibile non solo la dimensione ambientale, economico e sociale, ma anche la mancanza di benessere della persona in genere e dei gruppi vulnerabili in particolare. Non viola, a prescindere dalla sua condizione, la libertà umana e la dignità della persona, salvaguarda i diritti di ognuno, rispetta le pari opportunità;
- 14) promuovere e sostenere azioni a favore della diversità culturale come possibilità di accesso ad un'esistenza intellettuale, affettiva, morale e spirituale soddisfacente. Diversità culturale enumerata come quarta dimensione dello sviluppo sostenibile insieme alla dimensione ambientale, economico e sociale. Necessaria al genere umano quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita;
- 15) per la realizzazione delle azioni, dei servizi e degli interventi previsti dal presente statuto l'associazione adotta il metodo della programmazione, della pianificazione e della progettazione e, nei



rapporti con gli Enti Territoriali, un metodo orientato alla contrattazione, negoziazione e concertazione.

ART. 7 - SOCI

Sono soci prevalenti dell'associazione genitori con di figli disabili e cittadini che, a vario titolo, si interessano alla tematica della disabilità e vogliono cooperare alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

ART. 8 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E COMPENSI

L'associazione non ha scopo di lucro e per le prestazioni fornite dai propri associati, per la realizzazione delle finalità sociali, non prevede nessun tipo di remunerazione, pertanto, qualsiasi tipo di prestazione resa è a titolo puramente ed esclusivamente gratuita.

ART. - 9 ADESIONI A RETI E COORDINAMENTI FRA ASSOCIAZIONI

L'associazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera Ordinaria dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto della Costituzione Italiana, della Carta dei Diritti Universali dell'Uomo e della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nonché, del presente statuto, può aderire a reti e coordinamenti fra associazioni locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie che perseguono le medesime finalità e scopi. Non aderisce a nessun movimento politico, sindacale, confessionale e/o organizzazione segreta.

ART. 10 - AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione dei nuovi soci avviene con formale richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'associazione. Nella richiesta deve essere indicato con chiarezza: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e domicilio, titolo di studio, motivazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa in vigore. Nonché, disponibilità ad accettare e rispettare nella sua interezza lo statuto sociale e dichiarazione di impegno volontario e gratuito a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione, con atto deliberativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta deve pronunciarsi e comunicarne l'esito all'interessato. In caso di rigetto, ne deve motivare il rifiuto. Il richiedente, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto della richiesta può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. Il nuovo associato esercita il diritto di voto trascorsi 3 (tre) mesi dall'iscrizione nel registro dei soci.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità. L'indegnità, accertata e motivata, verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Il socio dichiarato indegno entro i 60 (sessanta) giorni

successivi alla comunicazione di espulsione può chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea dei Soci.

ART. 11 -VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Ai fini di cui all'art. 17 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio di Amministrazione sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Organi sociali dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo.

L'associazione, per l'elezione dei propri organi adotta il metodo democratico della elezione diretta ed a voto palese e ogni socio ha diritto ad uno e un solo voto. Il principio una testa un voto si applica anche nei confronti degli associati enti del terzo settore. Per le persone elette alle predette cariche non

è previsto nessun tipo di remunerazione se non il rimborso delle spese vive documentate e autorizzate dal consiglio di Amministrativo nella misura previste dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata dall'insieme dei soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel registro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun socio può esprimere un solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ognuno dei soci può rappresentare fino ad un massimo di tre soci. I soci, previa verifica della propria identità, possono intervenire all'assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea delibera su tutti gli oggetti attribuita ad essa dalla legge ed ha tutti i poteri necessari al conseguimento delle finalità e dello scopo sociale del presente statuto. In particolare:

- 1) nomina e revoca il consiglio di amministrazione;
- 2) nomina e revoca il presidente;
- 3) approva il bilancio;
- 4) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- 6) delibera sul trasferimento del domicilio legale e fiscale della sede;
- 7) delibera sulla nomina dell'organo di controllo se ricorrono i limiti previsti dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'assemblea dei soci si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si riunisce inoltre:

- a) su istanza del presidente;
- b) su richiesta dei due terzi del consiglio di amministrazione;
- c) su richiesta di almeno il 50% dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, per alzata di mano e voto palese, sono valide: in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente mediante comunicazione scritta da far pervenire a mezzo posta ordinaria, raccomandata a mano, posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione è diretta ad ogni singolo socio e la comunicazione deve contenere: il luogo di svolgimento, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Delle riunioni dell'assemblea dei soci verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione dell'associazione è affidata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione e le decisioni per gli atti amministrativi presi a maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione è eletto

dall'Assemblea dei Soci, è composto da 5 (cinque) membri scelti fra gli associati e dura in carica 3 (tre) anni, lo stesso, può essere rieletto, salvo scioglimento anticipato da parte dell'assemblea o scioglimento per cause previste dalla normativa vigente.

Il consiglio di Amministrazione:

- 1) ha i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- 2) ha il compito di gestire e coordinare tutte le attività dell'associazione;
- 3) deliberare sulle richieste di adesione di nuovi soci;
- 4) delibera sull'esclusione per indegnità, motivata e supportata da prove tangibili, di quei soci che manifestano comportamenti latenti o palesi contrari ai principi fondativi e alle finalità dello statuto e che, con i loro atteggiamenti ne mettono a rischio la sua coesione;
- 5) delibera sulla variazione dell'importo della quota associativa annuale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si riunisce inoltre:

1. tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario;
2. su richiesta scritta fatta pervenire al presidente da almeno i due terzi dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta fatta pervenire ai suoi componenti a mezzo posta ordinaria, raccomandata a mano, posta elettronica. La comunicazione diretta ad ogni singolo consigliere deve contenere: il luogo di svolgimento, la data, l'ora e l'ordine del giorno. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri presenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide se sono presenti i due terzi dei componenti e votate dai due terzi dei presenti. Il consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo nei tempi utili per l'approvazione dell'assemblea dei soci. Gli amministratori, entro trenta giorni della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché, l'attribuzione delle cariche di rappresentanza legale: presidente e vice presidente specificando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per 3 (tre) anni, lo stesso, può essere rieletto, salvo, che non venga sfiduciato nel suo incarico dall'assemblea dei soci o per cause previste dalla normativa vigente. E' il legale rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Ha la firma per la sottoscrizione degli atti amministrativi prodotti dall'associazione e per le attività di natura finanziaria. Convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede. Convoca e presiede l'assemblea dei soci. Cura l'esecuzione delle delibere, sia, del consiglio di amministrazione,

che dell'assemblea dei soci. Nei casi di urgenza esercita i poteri propri del consiglio di amministrazione e prende i provvedimenti del caso, provvedimenti, che porta all'attenzione dell'intero consiglio per l'approvazione alla prima riunione utile.

ART. 16 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per 3 (tre) anni, lo stesso, può essere rieletto, salvo, che non venga sfiduciato nel suo incarico dall'assemblea dei soci o per cause previste dalla normativa vigente. In caso di assenza o impedimento del presidente esercita tutti i compiti e le funzioni del presidente.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Organo di Controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - RISORSE PATRIMONIO GESTIONE FINANZIARIA

L'associazione, per lo svolgimento della propria attività, trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

L'associazione, nei limiti necessari al regolare funzionamento e per qualificare e/o specializzare la propria attività assume lavoratori dipendenti e si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il primo quadrimestre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio finanziario che sottopone, per la opportuna approvazione, entro e non oltre il 30 di aprile, all'Assemblea dei Soci.

Delle obbligazioni dell'associazione ne rispondono congiuntamente gli amministratori.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e per lo scioglimento necessario la presenza qualificata di 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea provvederà, contestualmente, a designare due liquidatori. In caso di scioglimento, cessazione, estinzione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri enti del terzo settore.

ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche e le integrazioni al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Per le modifiche e le integrazioni è necessario la presenza qualificata di 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia, nello specifico, a quanto disposto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'acronimo **ODV** potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Valerio Loschiavo
Rossini



REGISTRATO AD ACHI add. 09-6-2020 703 Serie 3
E S E N T E

Il Responsabile
Foro